

IL MESTIERE DI SENATORE

1. — Nella *libera respublica Romanorum* al senato si accedeva, a seguito della *lex Ovinia* del 312 circa avanti Cristo, in quanto fosse stata effettuata un'apposita selezione (*lectio senatus*) dalla magistratura dei censori¹. I censori, che operavano di regola ogni cinque anni, dovevano sistemare, compatibilmente col numero dei seggi vacanti, gli ex-magistrati (non importa se patrizi o plebei) del periodo precedente la loro elezione alla censura, escludendo quelli di cui avessero accertato l'indegnità morale, e dovevano inoltre tener d'occhio quei cittadini, anche se non ex-magistrati, che presentassero note di particolare benemerenzza. Durante gli anni di vacanza della magistratura censoria, i magistrati che man mano uscivano di carica friggevano (è umano) per non poter essere ancora senatori e perciò, ad ogni buon conto, si affrettavano, rispettando l'ordine di rango, ad occupare preventivamente i posti vuoti, se ve ne erano di vuoti, nella curia. In attesa della conferma che sarebbe

* In *Labeo* 24 (1978) 20 ss.

¹ Sulla *lex Ovinia de senatus lectione* cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (1912, rist. 1962) 233. Si trattava di un plebiscito posteriore alle *leges Publiliae Philonis* del 339 e non successivo alla famosa censura (con relativa prima vera *lectio senatus* della tradizione romana) del 312 a.C.: dunque, almeno secondo me (cfr. A. GUARINO, *L'« exaequatio legibus » dei « plebiscita »*, in *Fs. Schulz* [1951] 458 ss.), di una delibera della plebe convertita in *lex centuriata* da un esplicito voto dei *comitia centuriata*. La datazione più precisa è controversa, ma viene solitamente situata tra il 318 e il 312. Per quanto mi riguarda, tendo a credere che il *plebiscitum Ovinium*, per cui i senatori potevano essere presi « *ex omni ordine* » (cfr. *Fest. sv. « praeteriti »*, 270 L.), sia stato appunto convertito nella *lex centuriata de potestate censoria* (degli ultimi mesi del 313 a.C.) da cui fu espressa la censura di Appio Claudio Cicco e di Caio Plauzio Venox. Quest'ultimo si dimise, suppongo, proprio perché non tollerò le nuove direttive circa la *lectio senatus* (cfr. Liv. 9.29.7: *ob infamem atque invidiosam senatus lectionem verecundia victus collega magistratu se abdicavit*; v. però anche Liv. 33.4, da cui sembra risultare che Plauzio si ritirò dalla carica alla scadenza regolare dei diciotto mesi, mentre Appio Claudio volle continuare allo scopo di portare a termine le sue ingenti opere pubbliche).

sperabilmente venuta dalla prossima coppia censoria, si riconosceva loro il diritto, se non di votare, almeno (e non era poco) di esprimere ed argomentare il loro parere (*dicere sententiam*) sui temi in discussione nel consesso².

Tutto ciò è ben noto agli storiografi del diritto romano, come pure è ben noto e viene generalmente insegnato (è *communis opinio*, come si dice) che tra i requisiti per essere selezionati come senatori (e poi confermati come tali in occasione delle successive censure) vi era, e lo abbiamo detto, quello dell'ineccepibile moralità, ma non vi era quello di un censo minimo. Anche i meno abbienti, addirittura i poveri, potevano aspirare al senato; e siccome i senatori venivano, nella schiacciante maggioranza, dagli ex-magistrati, è chiaro che requisiti di censo non erano richiesti nemmeno per l'accesso alle magistrature³. Con la solita incisività, lo ha detto nel suo trattato Teodoro Mommsen, pur aggiungendo, a proposito dei senatori, che negli ultimi tempi della repubblica è più che probabile che ad un censo minimo di una certa consistenza si desse assai peso, peraltro solo in linea di fatto⁴. Precisazione, quest'ultima, illuminante: non tanto perché vi sono, come vedremo tra poco, forti indizi a favore, quanto perché al Mommsen non poteva sfuggire che, sul finire della *libera respublica*, maturavano i presupposti dell'istituzione da parte di Augusto dell'*ordo senatorius*, qualificato tra l'altro da un censo minimo di un milione di sesterzi⁵.

Contro questa dottrina consolidata⁶ si è schierato di recente un acuto studioso francese, Claude Nicolet, sia in un articolo *ad hoc* che in un suo bel libro sul « mestiere di cittadino » nella Roma repubblicana⁷.

² Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 199 s., 218 ss.

³ V. *infra* n. 5 e 6. Valerio Massimo (4.4) fa un lungo elenco di casi di vera e propria *paupertas* in cui versarono eminenti uomini pubblici romani. Sebbene sia ovvio che egli esageri fortemente, e sia più che possibile che poco o nulla vi sia di vero nella sua elencazione, è sintomatico che Valerio Massimo, pur scrivendo i suoi *factorum et dictorum memorabilium libri* agli inizi dell'età del principato (e cioè quando il censo senatorio si era, come vedremo, pienamente affermato), non mostri di sospettare che in età repubblicana fosse richiesto un censo minimo tale da escludere la possibilità dell'indigenza.

⁴ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1³ (rist. 1952) 484 ss., 2.1³ (rist. 1952) 418 ss., 3.1¹ (rist. 1952) 458 ss. (v. in particolare la trad. francese 2.147 e 750).

⁵ V., da ultimo, A. CHASTAGNOL, *La naissance de l'« ordo senatorius »*, in *MEFRA* 85 (1973) 583 ss.

⁶ V. tuttavia, in senso contrario, J.N. MADVIG, *L'état romain* (tr. francese, 1882) I, 135 ss., citato dal NICOLET (nt. 7) 20 e nt. 4.

⁷ CL. NICOLET, *Le cens sénatorial sous la République et sous Auguste*, in

Non vi è dubbio, egli sostiene, che le basi dell'*ordo senatorius* furono gettate da Augusto, ma Ottaviano non tirò fuori l'ordine senatorio dal nulla giuridico. Tra il 18 e il 13 avanti Cristo, probabilmente in tappe successive, egli avrebbe distaccato i senatori dagli *equestres*, i quali costituivano il rango censitario da cui sino ad allora sarebbero usciti i magistrati e conseguentemente i senatori. Mentre per i cavalieri il censo minimo rimase fisso alla cifra tradizionale di 400.000 sesterzi, per il nuovo *ordo senatorius* il censo minimo fu portato progressivamente ad un milione di sesterzi⁸.

La teoria è molto fine, ma, almeno secondo me, non è accoglibile. Se si trattasse soltanto di dire che le sue pezze di appoggio non convincono, il discorso potrebbe essere chiuso a questo punto o in pochissime altre battute successive. Ma si dà il caso che le considerazioni del Nicolet, venendo ad aggiungersi a recenti rilievi di altri sul modo di far storia della costituzione romana, offrano lo spunto a qualche opportuna variazione di carattere metodologico e, perché no?, anche a qualche riflessione di carattere pratico su quello che, parafrasando l'autore francese, vien fatto di chiamare il « mestiere di senatore ».

2. — Non è la prima volta che la grandiosa ricostruzione mommseniana del diritto pubblico romano viene sottoposta a critiche. A partire dalla recensione che vi dedicò il Lange⁹, innumerevoli autori, me compreso¹⁰, hanno segnalato, tra l'altro, il rigore eccessivo con cui il Mommsen « costituzionalizza » le notizie sulla vita politica romana, figurando un complesso di regole giuridiche fondamentali che invece è assai probabile, sopra tutto per il periodo della *libera respublica*, non siano mai esistite o comunque non siano mai state avvertite, dalla generalità dei Romani, come tali. Di recente, alcuni autori tedeschi si sono compiaciuti di dar sapore di alta dottrina a queste impostazioni ed hanno parlato di una costituzione romana, e in particolare di una costituzione repubblicana, la quale non era teoreticamente chiusa e inflessibile, alla maniera della maggioranza delle costituzioni contemporanee, ma era

JRS. 66 (1976) 20 ss. Cfr. anche Cl. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (1976) 71 ss., 81 ss.

⁸ NICOLET (nt. 7) 32 ss. *Amplius*: CHASTAGNOL (nt. 5) 583 ss.

⁹ L. LANGE, *Kl. Schriften* 2 (1887) 154 ss.

¹⁰ Ad esempio, A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in ANA. 81 (1971) 240 ss., e per un caso concreto, A. GUARINO, « *Senatus consultum ultimum* », in *Fs. Lübtow* (1970) 281 ss.

invece in continua crescita, col risultato che molte volte quella che può sembrare a tutta prima una consolidata « istituzione » costituzionale si rivela essere, ad un'indagine più cauta, solo un'istanza o, tutt'al più, una prassi politica ¹¹.

Nel caso che stiamo esaminando, il Nicolet rovescia peraltro le posizioni. Egli non accusa il Mommsen, con i molti che l'hanno seguito, di aver creato una norma costituzionale inesistente, ma lo accusa di non averla creata o, più precisamente, di non aver intravvisto, attraverso l'analisi delle fonti (indubbiamente scarse e vaghe) di cui disponiamo, l'esistenza *ab origine* di un principio costituzionale per cui i magistrati dovevano essere estratti dalle centurie dei cavalieri, o almeno da quelle della prima classe dei fanti dei comizi centuriati, sì che pertanto i senatori (o quanto meno, tra questi, gli ex-magistrati) dovevano anch'essi avere il censo minimo relativo ¹².

Attaccato così su due fronti, come si difenderebbe, posto che lo ritenesse necessario, Teodoro Mommsen? Bisognerebbe avere il suo genio per intuirlo. Io penso però ch'egli direbbe almeno qualcosa del genere: « Premesso che io sono tutt'altro che convinto di aver lasciato col mio *Staatsrecht* un *monumentum aere perennius*, il lavoro che ho svolto è stato inteso a dare ai posteri una solida e in gran parte nuova base di partenza per le loro riflessioni sulla costituzione romana. La linea che ho seguito è stata quella di non farmi ingannare facilmente né dalla notizia di singoli o reiterati fatti, né dalla stessa notizia di specifiche leggi e disposizioni equiparate, ma di cercare nella storia romana i segni affidanti, quale che ne fosse la fonte, dell'esistenza e dell'evoluzione storica di un certo ordinamento complessivo » ¹³.

¹¹ Chr. MEIER, *Entstehung des Begriffs « Demokratie »* (1970) 87: « Die römische Verfassung war gewachsen, nicht gestiftet; in einer neuen, besser geeigneten Terminologie gesagt: sie war nomistisch, war immer von Vorgegebenen ausgegangen, auf das Vorgegeben orientiert gewesen, ohne Bruch ». V. anche J. BLEICKEN, « *Lex publica* », *Gesetz und Recht in der römischen Republik* (1975) 16 ss.; R. RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr.* (1976) 9 s.

¹² Occorre chiarire che, per il NICOLET (nt. 7) 20 s. (cfr. *amplius* Cl. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine* 1 [1966] 16 ss.), nell'ordinamento centuriato « serviano », cioè originario, *equites* e *pedites* della prima classe erano una cosa sola: rispetto ai *pedites* gli *equites* erano, più precisamente, quelli col « censo più elevato » (*census maximus*). Diversamente, A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 105 ss.

¹³ Che Teodoro Mommsen, da quella persona di elevatissimo ingegno che era,

